

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 12/10/2026 n. 1221

Settore IV

4.2 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.2.6 - UO Emissioni in atmosfera

OGGETTO: COMUNE DI OSTRÀ VETERE - DITTA CASAVECCHIA MARMI SRL - ART. 278 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. -REVOCA PARZIALE E PROROGA TERMINE ATTO DI DIFFIDA N. 2/2026/EMI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che l'autorizzazione alle emissioni trova oggi disciplina nella parte quinta del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la ditta CASAVECCHIA MARMI SRL, con sede legale e stabilimento a Ostra Vetere, Via Cona n. 37 svolge attività, che dà luogo ad emissioni in atmosfera, di lavorazione del marmo e della pietra, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, adottata con Determina Dirigenziale n. 1344 del 13/09/2016 e rilasciata dal SUAP di Senigallia e Comuni associati con Provvedimento unico del 13/10/2016, ricomprensente il parere positivo con prescrizioni, per la matrice emissiva, n. 82/2016/EMI- AUA del 18/08/2016;

PRESO ATTO dell'intervenuto aggiornamento del Provvedimento unico rilasciato con atto del SUAP del 27/10/2017 acquisito al prot. provinciale n. 44726 del 31/10/2017 per variazione del nominativo del legale rappresentante;

VISTO l'art. 278 comma 1, lettera b), del D. Lgs. 152/2006, secondo cui, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente procede alla diffida e alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione, con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ovi si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

DATO ATTO che a seguito del sopralluogo ispettivo dell'U.O. Vigilanza Ambientale di questa Provincia effettuato nel giorno 16/07/2026 presso lo stabilimento della ditta in oggetto, come relazionato nel verbale di ispezione n. 35/26 del 16/07/2026, acquisito a prot.

26999 del 24/07/2026, sono state riscontrate irregolarità nel rispetto delle prescrizioni autorizzatorie ed è stato pertanto necessario intervenire per eliminarle ed evitare ogni possibile eventuale pericolo di danno all'ambiente e alla salute pubblica, attivando gli atti amministrativi previsti all'art. 278, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA integralmente la Determinazione del Dirigente del Settore IV di questo Ente n. 952 del 14/08/2026 - Atto di Diffida n. 2/2026/EMI, in particolare laddove la ditta è stata diffidata ad ottemperare, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, a quanto segue:

“- ottemperare a quanto prescritto nel parere positivo con prescrizioni n. 82/2016/EMI– AUA del 18/08/2016, ricompreso nella determinazione dirigenziale della Provincia di Ancona n. 1344 del 13/09/2016 di adozione di AUA ed allegata alla citata Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP di Senigallia e Comuni associati;

- nello specifico e sinteticamente:

- **ripristinare le condizioni progettuali autorizzate, e pertanto ripristinare i sistemi di abbattimento per i punti emissivi E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7;***
- cessare l'impiego dell'impianto di sabbiatura, che sarà subordinato alla procedura di modifica del titolo autorizzativo;*

*- contestualmente, imporre la **temporanea sospensione dell'attività**, con riferimento alle postazioni dei banchi di finitura (emissioni convogliate da E1 a E7) e all'impianto di sabbiatura riscontrato nel sopralluogo, fino all'eliminazione, da parte della ditta, delle violazioni riscontrate nel corso delle ispezioni di cui al verbale di sopralluogo n. 35/26, acquisito al protocollo provinciale al n. 26999 del 24/07/2026;*

- ad inviare, entro i successivi dieci giorni, relazione e documentazione fotografica che attesti l'avvenuto ripristino della situazione autorizzata.”

CONSIDERATO che l'atto di diffida è stato notificato a mezzo PEC in data 14/08/2026 (ns prot. n. 29466 del 14/08/2026), e che pertanto i 60 giorni scadono in data **14/10/2026**;

DATO ATTO che la Ditta in oggetto ha presentato documentazione acquisita al protocollo provinciale al n. 33614 del 28/09/2026, n. 34701 del 06/10/2026 e n. 35245 del 12/10/2026, dalla quale si evince che:

- in data successiva alla notifica della diffida sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria che hanno permesso il ripristino della completa funzionalità e della regolare efficienza dei sistemi di abbattimento asserviti ai punti emissivi E1, E3, E5, E7;
- che gli otto banchi di lavorazione collegati ai sopra menzionati punti emissivi risultano idonei alla riattivazione dell'attività produttiva nel pieno rispetto delle autorizzazioni vigenti;
- tali interventi hanno natura temporanea, nelle more di una progressiva sostituzione completa di tutti gli impianti di abbattimento dello stabilimento, che si prevede di concludere entro gennaio 2027, dunque con tempi non in linea con le tempistiche indicate nella Diffida;

VISTO in particolare che la ditta richiede:

- con nota acquisita a prot. 33614 del 28/09/2026, "il differimento del termine assegnato nella Diffida per il completamento degli interventi strutturali, fissando la nuova scadenza al 28 febbraio 2027";
- con nota acquisita a prot. 34701 del 06/10/2026, la "revoca parziale della diffida n. 252 del 14/08/2026, al fine di consentire la riattivazione dell'attività produttiva nei 8 banchi di lavorazione collegati agli impianti di aspirazione e abbattimento dei punti emissivi E1, E3, E5 ed E7;

PRESO ATTO, pertanto, che la ditta ha parzialmente ottemperato alla diffida n. 2/2026/EMI;

RITENUTO opportuno procedere:

- alla revoca della suddetta diffida n. 2/2026/EMI limitatamente alle otto postazioni dei banchi di finitura relative ai punti emissivi E1, E3, E5, E7;
- alla concessione della proroga dei termini della diffida n. 2/2026/EMI per il completamento degli interventi strutturali, fissando la nuova scadenza al 01 marzo 2027;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta, per sua natura, impegno di spesa;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare artt. 269 e 278;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: "Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale";
- il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente", come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 131 del 14/11/2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 719 del 22/06/2026 con il quale è stato affidato incarico di Dirigente Tecnico all'Arch. Sergio Bugatti, art. 110 comma 1, del TUEL, approvato con il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 01/07/2026, fino alla conclusione del mandato del Presidente;

- la Determinazione Dirigenziale n. 773 del 01/07/2026 del Dirigente del Settore IV - con la quale si conferma alla Dott.ssa Romagna Raffaella, per il periodo dal 01 luglio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, l'incarico di titolarità di Elevata Qualificazione dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Settore IV e contestualmente si aggiorna la relativa delega di funzioni;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto d'interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte della Titolare di incarico di Elevata qualificazione e dal Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. **Di revocare**, per le motivazioni espresse in premessa, **il provvedimento di diffida n. 2/2026/EMI**, emesso con D.D. n. 952 del 14/08/2026, nei confronti della ditta CASAVECCHIA MARMI SRL, con sede legale e stabilimento a Ostra Vetere, Via Cona n. 37, nella persona del Legale Rappresentante Livio Casavecchia, **limitatamente alle otto postazioni dei banchi di finitura relative ai punti emissivi E1, E3, E5, E7.**
- II. **Di concedere la proroga del termine della diffida n. 2/2026/EMI** per il completamento degli interventi strutturali, fissando la nuova scadenza **al 01 marzo 2027.**
- III. Di notificare a mezzo PEC il presente Atto alla Ditta CASAVECCHIA MARMI SRL, e di trasmetterne copia informatica all'U.O. Autorizzazione Unica Ambientale, all'U.O. Vigilanza Ambientale dell'Area Polizia Locale, Attività Sanzionatoria e Vigilanza Ambientale del I Settore della Provincia di Ancona, nonché al Sindaco del Comune di Ostra Vetere.
- IV. Di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) delle Marche entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta notifica.
- V. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VI. Di dare atto, a norma dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Raffaella Romagna, titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Settore IV.

- VII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 12/10/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): CROCI CLAUDIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ROMAGNA RAFFAELA

Classificazione 11.12.02
Fascicolo 2018/1034